



SETTORE SOCIOASSISTENZIALE

Allegato alla determinazione n 659 del 31.12.2020

Capitolato speciale per l'affidamento in regime di concessione del nido d'infanzia Comunale sito in Via E.Lussu a Ghilarza

CIG 8584225690 – rfq 367334

Premessa

Premesso che

- L'Amministrazione Comunale di Ghilarza intende concedere a terzi la organizzazione, la gestione ed amministrazione del servizio asilo nido comunale, in esecuzione delle decisioni assunte con delibere di G.C. n. 124 del 26/11/2019 e n 117 del 21/10/2020;
- la gestione dello stesso dovrà avvenire nel rispetto delle finalità, degli standard e dei criteri di funzionamento del servizio definiti dalla normativa regionale vigente e da eventuali disposizioni che potrebbero essere emanate in materia. Nella struttura potranno realizzarsi attività collaterali e/o integrative di socializzazione rivolte all'infanzia;
- l'asilo nido è inteso come servizio socio-educativo volto a favorire la crescita e lo sviluppo dei bambini di età compresa tra i tre e i trentasei mesi a supporto della famiglia nei suoi compiti di educazione e cura del bambino.

Il nido si connota come luogo di informazione, formazione e confronto per operatori e genitori al fine di rafforzare il livello di consapevolezza familiare, professionale e sociale sull'esperienza educativa. Si pone pertanto come obiettivo quello di predisporre un ambiente sereno e idoneo a favorire ed incentivare la socializzazione, la crescita emotiva e cognitiva del bambino nel rispetto delle varie fasi e dei ritmi personali di sviluppo, in continuità con tutte le istituzioni interagenti sul territorio a supporto dell'azione educativa della famiglia.

Articolo 1. Normativa di riferimento

- Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 "Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della Legge 13 luglio 2015, n. 107";
- Legge 13 luglio 2015, n.107, "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"
- LR 23/2005;
- Decreto Presidente Regione (DPR) n.1/2018, articoli dal 4 al 7.
- Delib.G.R. n. 38/14 del 24.7.2018 "linee guida strutture sociali";

- Decreto Presidente Regione (DPR) n.4/2008, articoli dal 20 al 26
- Delib.G.R. n. 50/12 del 16.9.2008;
- Deliberazione di Giunta Regionale (DGR) n. 28/11 del 19.6.2009, resa esecutiva con DGR n. 28/11 del 19.6.2009;
- Decreto legislativo 50/2016;
- Decreto del 3 agosto 2020 del Ministro dell'Istruzione "Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia";

Articolo 2. Oggetto della concessione

La concessione riguarda la gestione della struttura adibita a Nido d'infanzia sita in Via E.Lussu n.1 di proprietà dell'amministrazione comunale. L'intero complesso è situato al piano terra e dotato di giardino, come da planimetria allegata al Capitolato Speciale.

Con una ricettività complessiva pari a massimo 56 posti, accoglie bambini/bambine di età compresa tra i tre e i trentasei mesi, nel rispetto delle finalità, degli standard e dei criteri di funzionamento del servizio definiti dalle leggi di settore, dalla normativa regionale vigente ed a eventuali disposizioni che potrebbero essere emanate in materia.

La presente procedura viene espletata secondo le disposizioni del D.Lgs.n. 50/2016, artt. 164-178 in quanto trattasi di affidamento della gestione in regime di concessione, impegnando l'aggiudicatario ad eseguire quanto riportato nel capitolato speciale, nonché a quanto previsto da norme e regolamenti anche se non espressamente citati ma disciplinanti il servizio e la materia.

In particolare l'oggetto dell'appalto comprende:

- il servizio educativo e socio-pedagogico,
- la cura e l'igiene personale del bambino,
- la fornitura di generi alimentari,
- la preparazione, distribuzione ed assistenza ai pasti,
- l'acquisto e lo stoccaggio delle derrate alimentari necessarie alla preparazione dei pasti,
- il servizio di igiene e pulizia dei locali,
- servizio di lavanderia della biancheria di uso quotidiano,
- fornitura di materiali igienici, sanitari, ludico-didattici e di quant'altro necessario all'espletamento delle attività;
- il pagamento delle utenze (energia elettrica, acqua, riscaldamento);
- le manutenzioni ordinarie della struttura.

Per la gestione delle attività l'Ente mette a disposizione del Concessionario i locali necessari, ubicati in via E.Lussu, conformi ai requisiti strutturali previsti dalla normativa regionale .

Articolo 3. Finalità e caratteristiche del servizio

Il Concessionario dovrà gestire il servizio di nido d'infanzia del comune di Ghilarza, garantendo per conto dell'Amministrazione Comunale, ma in nome proprio e a proprio rischio, la gestione del personale e le forniture necessarie al completo ed efficace funzionamento del servizio, la

manutenzione ordinaria dello stabile, la gestione amministrativa in ordine all'introito, a propria cura, rischio e spese, del costo del servizio dovuto da parte delle famiglie dei fruitori.

La struttura, sovradimensionata rispetto all'attuale numero di minori accolti, potrà ospitare anche altre tipologie di servizi per l'infanzia, fermo restando che la progettazione e il dimensionamento degli ambienti, nonché la organizzazione delle rispettive attività, secondo una scansione oraria programmata, dovranno garantire la funzionalità dei diversi servizi e il rispetto della normativa vigente.

In linea generale dovranno essere assicurate le prestazioni che consentano il perseguimento delle seguenti finalità:

- a) concorso con le famiglie, con particolare attenzione a quelle monoparentali, nella cura dei figli e nelle scelte educative, nel rispetto della loro identità individuale, culturale e religiosa;
- b) cura dei bambini che richieda un affidamento quotidiano e continuativo (superiore a 5 ore per giornata) a figure professionali, diverse da quelle parentali, in un contesto esterno a quello familiare;
- c) stimolazione allo sviluppo e socializzazione dei bambini, a tutela del loro benessere psico fisico e per lo sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali.

Articolo 4. Durata della concessione

La concessione ha la durata di 10 anni educativi con decorrenza presunta entro il mese di gennaio 2021, salvo che per cause indipendenti dall'amministrazione comunale o legate alle operazioni di gara, si renda necessario posticipare la consegna del servizio.

Il contratto si intenderà risolto alla scadenza del termine stabilito, senza necessità di preventiva disdetta. L'Amministrazione comunale ha facoltà di prorogare al medesimo concessionario il servizio, nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara. Al termine del rapporto contrattuale il Concessionario si obbliga alla restituzione della struttura e degli arredi/attrezzature come da inventario. Gli eventuali danni causati all'immobile, arredi, attrezzature e suppellettili annesse, ad esclusione di quelli causati dall'usura e/o vetustà, saranno a carico del Concessionario se la responsabilità dell'accaduto è addebitabile allo stesso per incuria o colpa grave dei suoi operatori.

Articolo 5. La struttura

L'Asilo Nido comunale di Ghilarza, sito in Via E. Lussu n.1, ha una capacità ricettiva pari a massimo n. 56 posti.

Si compone di adeguati spazi per l'accoglienza di lattanti, divezzi e semidivezzi, un ambulatorio medico, uffici per il personale, spogliatoi, bagni, guardaroba, lavanderia, dispensa, cucina, sala pranzo divezzi e sala lattanti, numerosi spazi multiuso e un'ampia veranda. Le ampie dimensioni della struttura (vedi planimetria) consentono lo svolgimento delle attività educative suddivise per età, garantendo il giusto distanziamento tra i vari gruppi.

Articolo 6. Iscrizioni e rette

Per l'anno 2020 e sino a nuova deliberazione, la retta massima per l'erogazione del servizio è quantificata in € 750,00 mensili per la frequenza a tempo pieno ed in € 700,00 mensili per la frequenza a tempo parziale, sia per i minori residenti che non residenti, demandando al concessionario eventuali differenziazioni purché all'interno dell'importo massimo stabilito.

L'importo della retta potrà essere adeguato annualmente dall'Amministrazione Comunale, anche su formale e motivata richiesta del concessionario, e comunque tenendo conto delle variazioni degli Indici ISTAT, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

L'amministrazione Comunale delibera, annualmente, in sede di approvazione del bilancio, su eventuali fondi da destinare all'abbattimento delle rette, anche sulla base dei redditi ISEE delle famiglie dei bimbi iscritti al nido, se a garantire l'equità della compartecipazione alle spese del servizio non vi abbia già provveduto lo Stato o la Regione Sardegna. **Tale abbattimento verrà portato direttamente in detrazione dalla tariffa dovuta alla ditta aggiudicataria dalle famiglie.** Il pagamento della differenza sarà effettuato dall'Amministrazione Comunale al concessionario a seguito emissione di regolare fattura mensile. Il contributo finalizzato all'abbattimento delle rette dovrà essere erogato tenendo conto di altri eventuali contributi statali, regionali o di altri enti, ordinari o straordinari e sarà quantificato all'interno dei seguenti limiti massimi, riportati nella seguente tabella:

Periodo	Frequenza a tempo pieno	Frequenza a tempo parziale
Da settembre 2020 a Dicembre 2020	€ 135,00	€ 120,00
Da gennaio 2021 a Luglio 2021	€ 220,00	€ 190,00

I nuclei familiari che non dovessero rientrare in alcun contributo relativo all'abbattimento delle rette per la frequenza del nido, possa essere effettuata un apposita valutazione da parte del Servizio sociale.

La famiglia, per poter accedere al contributo comunale, dovrà dimostrare di aver prioritariamente effettuato richiesta di bonus INPS e di ogni altro eventuale contributo nazionale o regionale, ordinario o straordinario.

Articolo 7. Locali e attrezzature

Per la gestione delle attività l'Ente mette a disposizione del Concessionario i locali necessari, ubicati in via E.Lussu, conformi ai requisiti strutturali previsti dalla normativa regionale.

Il Comune di Ghilarza, con la presente concessione, affida l'immobile ed il servizio connesso al concessionario, che ne assume il relativo rischio d'impresa ed ogni profilo di responsabilità. La concessione comprende il diritto per l'aggiudicatario di utilizzare, per tutta la durata del rapporto, l'intero immobile adibito a sede della struttura (compreso il terreno di pertinenza) e di svolgere la gestione integrale del servizio, diritto per il quale dovrà essere corrisposto al Comune di Ghilarza per l'intera durata del contratto, un canone di concessione annuo da versare con cadenza

semestrale, il cui ammontare sarà stabilito in sede di gara, secondo le modalità specificate nella lettera di invito.

La struttura verrà consegnata al concessionario nello stato di fatto in cui si trova, completa di allacciamenti all'energia elettrica, acqua potabile e fognatura. Rimangono a carico del concessionario gli oneri relativi alle volture e alla gestione dei medesimi, dal momento della consegna dell'immobile.

La Struttura è provvista degli arredi nonché di tutte le attrezzature necessarie al funzionamento del servizio. Ricadrà sul concessionario l'onere di eventuali integrazioni dell'arredamento che si rendano necessari per il buon funzionamento dell'immobile. Durante il sopralluogo obbligatorio i concorrenti prenderanno visione dello stato della struttura e di quanto in essa contenuto.

L'elenco degli eventuali arredi integrativi da acquistare dovrà essere autorizzato dall'Amministrazione appaltante e dovrà seguire la linea degli arredi già esistenti. Gli arredi e le attrezzature rimangono di esclusiva proprietà comunale.

La struttura è descritta dalla planimetria allegata agli atti di gara. (Allegato b1).

Articolo 8. Orario

Gli orari sono flessibili; l'orario di permanenza del bambino nella struttura è concordato con la famiglia, non è di norma superiore a dieci ore al giorno, e tiene conto delle esigenze dei genitori favorendo in particolare quelli con impegni lavorativi più estesi.

Il concessionario dovrà organizzare l'orario di apertura garantendo tuttavia il seguente orario minimo:

- 08:00-14:00 per il tempo parziale;
- 08:00 -16:00 per il tempo pieno. Dovrà prevedere sezioni o contratti individuali sia per il tempo pieno che per il tempo parziale, al fine di un miglior utilizzo della struttura e di rispondere in modo flessibile alla domanda delle famiglie;

Il concessionario dovrà rendere noti gli orari stabiliti e potrà modificarli previa attenta valutazione delle esigenze delle famiglie e previa comunicazione al Responsabile del Settore sociale del Comune.

Articolo 9. Servizio mensa

Nel Nido d'Infanzia è previsto un servizio mensa comprensivo di merenda di mezza mattina, pranzo completo e eventuale merenda al pomeriggio.

La preparazione e la somministrazione degli alimenti è controllata sotto l'aspetto qualitativo ed igienico conformemente al Decreto Legislativo del 26/05/1997 n° 155.

I pasti sono predisposti sulla base delle tabelle dietetiche autorizzate dall'Azienda Sanitaria Locale; la dieta è curata tenendo conto di un'equilibrata alimentazione e del fabbisogno nutrizionale di ogni minore, differenziata per età e tenuto conto di eventuali patologie, intolleranze o allergie.

Gli alimenti utilizzati per la preparazione dei pasti dovranno essere preferibilmente: di stagione (frutta e verdura), non surgelati, alimenti locali, quali prodotti caseari e di preparazioni a base di

carne , prodotti possibilmente a filiera corta (cioè l'impiego di prodotti che abbiano viaggiato poco e abbiano ridotto al minimo i passaggi commerciali tra produttori e consumatori), produzioni biologiche e a denominazione di origine (formaggi, carni di bovini allevati a pascolo, salumi e insaccati di filiera, olio). Non possono essere impiegati o consegnati alimenti che riportino sull'etichetta l'indicazione "contiene OGM". Deve essere garantito il rispetto delle disposizioni ambientali in materia di "Green Economy" e criteri ambientali minimi di cui all'art. 34 del D.lgs 50/2016.

Per i minori che devono seguire diete speciali per disturbi e allergie, i genitori devono presentare una documentazione clinica sottoscritta da uno specialista o una certificazione del pediatra di base recante la dieta consigliata e la durata della stessa.

In presenza di fabbisogni particolari, che richiedano, sulla base di apposita certificazione medica, specifica alimentazione, i relativi prodotti sono forniti dalla famiglia o a questa posti in carico.

Articolo 10. Personale

Nel Nido d'Infanzia operano le seguenti figure professionali:

- **il Coordinatore pedagogico**, in possesso del titolo di studio prescritto dalla vigente normativa in materia, che cura l'organizzazione generale del servizio; assicura la progettualità pedagogica; svolge compiti di indirizzo e di sostegno tecnico agli operatori; cura i rapporti con il Comune, le famiglie e con le altre istituzioni del territorio, in particolare con le scuole d'Infanzia; programma e realizza attività di formazione ed aggiornamento degli educatori; propone e sperimenta la realizzazione di servizi e attività innovative;
- **gli educatori**, in possesso del titolo di studio prescritto dalla vigente normativa in materia, che curano lo sviluppo psico-fisico, socio-affettivo dei minori e progettano, documentano e verificano il lavoro svolto; collaborano con i genitori e li sostengono in un'ottica di continuità del processo educativo; collaborano con l'eventuale educatore di sostegno in caso di minori disabili; collaborano con gli operatori sociali del territorio in caso di minori seguiti dai servizi sociali;
- **il cuoco**;
- **il personale ausiliario addetto alla cura e all'igiene degli ambienti**, ai servizi guardaroba e lavanderia.

Dovrà essere rispettato il rapporto educatore – bambini così come previsto dalla deliberazione di G.R. n. 50/12 del 16.09.2008:

- un educatore ogni cinque bambini di età compresa fra i tre e i dodici mesi, elevabile a sei nel caso siano presenti, in prevalenza, bambini al di sopra degli otto mesi;
- un educatore ogni otto bambini di età compresa fra i dodici e ventiquattro mesi;
- un educatore ogni dieci bambini di età compresa tra i ventiquattro e i trentasei mesi.

Il funzionamento dei nidi è assicurato dal personale educativo e dal personale addetto ai servizi generali. Il coordinatore è individuato fra il personale educativo. Qualora il nido d'infanzia sia inserito all'interno di uno stesso complesso edilizio e funzionale in cui trovino collocazione diverse tipologie di servizi o scuole per la prima infanzia, le funzioni di coordinamento possono essere

condivise. In presenza di minori con disabilità il rapporto deve essere valutato di volta in volta a seconda dei bisogni del minore e concordato con i servizi competenti dell'Azienda sanitaria locale.

L'ente gestore può stabilire la riduzione del numero di iscritti nella sezione interessata o in alternativa la presenza di un educatore di aiuto alla sezione, con orario di servizio correlato alle esigenze del bambino.

In caso di assenza di personale, è garantita la sussistenza di detti rapporti educatore-bambino previa immediata sostituzione del personale assente con altro personale avente pari requisiti di legge.

Il fabbisogno di operatori addetti ai servizi generali non può essere inferiore a due operatori ogni venti bambini.

Articolo 11. Altre tipologie di servizi aggiuntivi/migliorativi nella facoltà del concessionario

È facoltà del concessionario e attiene alla propria capacità imprenditoriale, realizzare altre tipologie d'offerta di servizi socio-educativi per la prima infanzia nel rispetto dei requisiti minimi strutturali previsti dalla normativa regionale. I servizi nella fattispecie e a titolo esemplificativo possono essere:

- servizio di nido estivo, da attuarsi durante il mese di agosto;
- servizio post-nido, cioè prolungamento dell'orario pomeridiano;
- altri eventuali servizi da programmare ed effettuare nei tempi di sospensione dell'attività ordinaria;
- sportello genitori;
- laboratori vari

I servizi aggiuntivi, di cui sopra, dovranno essere indicati nell'elaborato progettuale e saranno oggetto di valutazione in sede di gara. La costante diminuzione del numero delle nascite e l'apertura di altri nidi d'infanzia nei comuni vicini ha determinato negli anni una sensibile diminuzione del numero degli iscritti, ed un conseguente inutilizzo di vari ambienti della struttura.

La quota di frequenza degli eventuali servizi aggiuntivi, a totale carico dell'utenza, verrà riscossa direttamente dal concessionario; le quote da applicare ai vari servizi aggiuntivi dovranno essere comunicate all'Amministrazione Comunale. Il Concessionario comunicherà all'Amministrazione il numero e gli elenchi degli iscritti agli eventuali servizi aggiuntivi organizzati. Per lo svolgimento delle attività, il concessionario potrà usufruire pienamente della struttura e di tutte le attrezzature in essa contenute sotto la propria responsabilità, nel rispetto di quanto previsto dal presente capitolato per quanto attiene il servizio di asilo nido comunale. Eventuali esigenze particolari di arredo o di materiale, necessari per la corretta erogazione di eventuali servizi aggiuntivi, saranno a carico del concessionario.

Il Concessionario dovrà periodicamente rilevare la qualità del Servizio percepita dall'utenza. A tal fine verranno forniti alle famiglie idonei strumenti di valutazione e i risultati dell'indagine verranno comunicati al Responsabile del Settore Sociale.

Articolo 12. Oneri e costi a carico del concessionario

Il concessionario, contestualmente alla consegna del servizio dovrà provvedere, a sue spese, alla voltura di tutti i permessi, autorizzazioni, concessioni o provvedimenti comunque previsti dalla vigente normativa eventualmente necessari per il regolare funzionamento del servizio. La struttura è in possesso dell' autorizzazione necessaria al funzionamento come nido d'infanzia. Pertanto il concessionario, dovrà gestirla garantendone il permanere dei requisiti previsti dalla normativa in materia (artt. 20e 21 del Regolamento di attuazione dell'art. 43 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 pubblicato sul BURAS n. 24 del 28/07/2008 come integrato dalla delibera G.R. n. 33/36 del 8 agosto 2013 di oggetto "Requisiti specifici per le singole tipologie di strutture sociali ai sensi del Regolamento di attuazione della L.R. 23 dicembre 2005 n. 23) e quant'altro necessario alla regolare funzionalità della struttura.

Il concessionario dovrà pertanto obbligatoriamente:

- ✓ Effettuare la presentazione all'ufficio SUAP del Comune dell'apposita denuncia di inizio di attività (DUAAP) e a porre in essere quant'altro necessario alla regolare funzionalità della struttura..
- ✓ Garantire il possesso ed il mantenimento durante tutto il periodo della concessione, dei requisiti stabiliti dal regolamento di attuazione dell'art. 43 della L.R. 23.12.05 n. 23 e s.m.i.
- ✓ Adottare la Carta dei servizi ai sensi dell'art. 39 della legge regionale 23/12/2005, n. 23, secondo le modalità previste dal comma 9 dei requisiti organizzativi delle strutture sociali indicati nel comma 9 de punto 1.2 dell'allegato alla Delibera G.R. n. 33/36 del 8.8.2013 e a darne adeguata pubblicità agli utenti.

Si individuano, ai fini della quantificazione dei costi, i sotto indicati oneri di gestione:

- ✓ costo operatori (educatori);
- ✓ oneri di coordinamento del servizio;
- ✓ mensa: costo operatore (cuoco);
- ✓ forniture (derrate alimentari - materiale di facile consumo);
- ✓ manutenzione ordinaria dei locali;
- ✓ manutenzione ordinaria dell'area pertinenziale ai locali;
- ✓ materiale didattico e ludico;
- ✓ pulizia e igienizzazione locali;
- ✓ manutenzione ordinaria degli impianti e delle attrezzature

Per manutenzione ordinaria si intende quella riguardante le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, impegnandosi a segnalare tempestivamente ogni problema o malfunzionamento degli stessi agli uffici comunali. A titolo indicativo e non esaustivo:

- piccoli lavori di muratura e/o tinteggiatura;
- manutenzione e controlli periodici degli impianti: riscaldamento, gas, idrico, elettrico, telefonico, ecc..;

- manutenzione degli arredi e delle attrezzature (es cucina, lavanderia, arredi apparecchiature, ecc....);
- cura, manutenzione e lavori degli spazi esterni che dovranno essere curati e tenuti in ottimo stato di decoro;
- controllo e pulizia periodica dei canali di gronda e garantire il controllo periodico degli scarichi delle acque bianche e nere e la manutenzione degli stessi.

Tutti gli interventi effettuati a titolo di manutenzione resteranno acquisiti gratuitamente al patrimonio del concedente e senza diritto per il concessionario ad indennità alcuna, alla scadenza del rapporto concessorio, anche nel caso in cui questo avvenga per qualsiasi motivo anticipatamente.

Sono a carico della ditta aggiudicataria eventuali spese di manutenzione straordinaria imputabili ad una mancata tempestiva manutenzione ordinaria da parte del concessionario.

Sono a totale carico del Gestore le spese relative al consumo idrico, del gas, dell'energia elettrica, del telefono, le tasse per la raccolta dei rifiuti solidi urbani e le spese per lo smaltimento di altri rifiuti speciali o altro necessario per il funzionamento della struttura.

Rientrano inoltre tra i compiti del concessionario:

1. l'acquisizione delle domande di accesso e la formazione della graduatoria degli aventi diritto sulla base dei criteri individuati dal Comune di Ghilarza con apposito atto e del Regolamento sul funzionamento dell'asilo nido comunale;
2. assunzione del personale;
3. gestione di eventuali liste d'attesa;
4. riscossione delle rette;
5. adempimenti gestionali e contabili.

Articolo 13. Oneri a carico dell'Amministrazione cedente

Sono oneri a carico dell'Amministrazione concedente:

le funzioni di indirizzo, il monitoraggio relativo alla gestione del servizio, con particolare riferimento alla verifica della rispondenza dei servizi attuati dal concessionario con quanto previsto nel progetto pedagogico presentato;

il controllo sulla gestione con particolare riferimento al rispetto degli standards fissati dalla normativa regionale e su quanto previsto negli atti di gara;

la messa a disposizione dei locali, idonei e arredati, come da apposito inventario, per l'attività di nido d'infanzia;

definizione dell'importo massimo della retta ed eventualmente delle fasce di reddito se non già disciplinate da normativa statale o regionale;

Manutenzioni straordinarie, intese come interventi, opere e modificazioni necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico - sanitari e tecnologici. A titolo esemplificativo e non esaustivo:

- opere murarie;
- adeguamento impianti;
- modifiche strutturali.

GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA POTRANNO, IN ACCORDO TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LA DITTA AGGIUDICATARIA, ESSERE ESEGUITI ANCHE DA QUEST'ULTIMA, A SCOMPUTO DEGLI ONERI DI CONCESSIONE E NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE.

NEL CASO LA DITTA AGGIUDICATARIA INTENDESSE ESEGUIRE DEI LAVORI E/O PRESENTARE UN PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN MODULO PER LA CREAZIONE DI ULTERIORI SPAZI-GIOCO – NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE – ANCHE QUESTI POTRANNO ESSERE SVOLTI DA QUEST'ULTIMA E SCORPORATI DAL CANONE CONCESSORIO, SEMPRE PREVIO ACCORDO CON L'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.

Articolo 14. Forme di finanziamento

Il contratto è finanziato mediante riscossione diretta del Concessionario dall'utenza e da eventuali contributi stanziati annualmente dall'Amministrazione come meglio specificato al precedente art.6.

Il rapporto di concessione di servizi prevede che l'importo per l'attività di gestione dell'asilo nido consista esclusivamente nel diritto di gestione funzionale ed economica dello stesso, pertanto il Concessionario provvederà a richiedere la retta e le quote mensile accessorie fisse e variabili, direttamente dagli utenti mediante l'applicazione a ciascuno di essi della tariffa a loro carico.

Per l'Amministrazione comunale dovrà essere possibile, in qualsiasi momento prendere visione di tutta la documentazione, anche cartacea predisposta al riguardo.

Gli oneri finanziari per la gestione del servizio in concessione, saranno assicurati dalle famiglie, con la retta stabilita dall'Amministrazione Comunale, per il servizio asilo nido, che sarà riscosso mensilmente direttamente dal Concessionario;

Con i suddetti corrispettivi, il concessionario si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune per il servizio di che trattasi, senza alcun diritto a nuovi e maggiori compensi, tanto in forma economica che in forma specifica, per l'intera durata del contratto. Il Comune non assume alcuna garanzia per le somme dovute dagli utenti al Concessionario.

Costituiscono ulteriori forme di finanziamento i proventi derivanti dai servizi aggiuntivi eventualmente attivati dal concessionario con le modalità di cui all'art. 11

Articolo 15. Procedura di scelta del contraente e criterio di aggiudicazione

La gara sarà espletata con procedura aperta (art.60 del D.Lgs 50/2016) sulla piattaforma telematica e-procurement “SardegnaCAT”. Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 commi 2-3 del D. Lgs 50/2016.

Il servizio dovrà essere espletato nel pieno rispetto del capitolato, del contratto da stipulare tra le parti, del Progetto tecnico e delle proposte integrative e migliorative proposte dal concorrente che si aggiudicherà la gara e della normativa vigente in materia

Articolo 16. Quadro economico

COSTO PERSONALE

- € 21,23 IVA esclusa per gli Educatori Professionali in possesso di Laurea (Cat. D2);
- € 20,09 IVA esclusa per gli Educatori in possesso di Diploma (Cat. D1);
- € 16,50 IVA esclusa per gli Ausiliari (Cat. A1);
- € 18,92 IVA esclusa per il Cuoco (Cat. C1);
- € 22,67 IVA esclusa per il Coordinatore (Cat. D3).

Il numero degli educatori e l’orario di lavoro svolto dal personale (full-time /part-time) varia al variare del numero degli iscritti ed in base alle scelte organizzative dell’azienda.

VALORE DELLA CONCESSIONE: € 2.205.000,00

Il valore della concessione e l’importo della retta sono stati quantificati sulla base dei costi medi degli ultimi dieci anni.

RETTA MEDIA	N. BAMBINI	MESI ANNUI	N. ANNI	PROROGA TECNICA (EVENTUALE)	TOTALE
€ 725,00	25	11	10	€ 18.223,00	€ 2.205.000,00

Articolo 17. Clausola sociale.

Il Concessionario, qualora applichi il CCNL delle Cooperative del settore sociosanitario-assistenziale – educativo e di inserimento lavorativo”, è tenuto altresì all’applicazione dell’art. 37 in materia di riassorbimento e salvaguardia del personale attualmente impegnato nei servizi. Nel caso venga applicato un CCNL diverso, ove non sia contemplata una disposizione analoga al citato art. 37 il concessionario subentrante, qualora abbia l’esigenza di disporre di ulteriori risorse umane, rispetto a quelle già presenti nella sua organizzazione per lo svolgimento delle attività rientranti fra quelle oggetto del contratto, dovrà prioritariamente assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell’appaltatore uscente, a condizione che la loro qualifica sia armonizzabile con l’organizzazione d’impresa prescelta dal subentrante.

Articolo 18. Norme sulla sicurezza

Il concessionario ha l'obbligo di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori, attenendosi a quanto previsto dalla normativa in materia di "Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (D. Lgs.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni). Per l'affidamento della presente concessione il datore di lavoro è da individuare nel titolare dell'impresa concessionaria che ha le caratteristiche di cui all'art. 2 del D. Lgs.81/08. Il concessionario inoltre deve ottemperare a tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/08, in particolare:

1. predisporre il documento di valutazione dei rischi per le attività da svolgere, secondo le indicazioni dell'art. 28 del D. Lgs. 81/08;
2. garantire la "gestione delle emergenze" ai sensi degli articoli da 43 a 46 del D.Lgs. n.81/2008, predisponendo apposito "Piano di emergenza" e designando i lavoratori incaricati della gestione dell'emergenza (addetti al primo soccorso e antincendio), che devono essere sempre presenti in numero adeguato durante lo svolgimento del servizio;
3. NORME ANTI COVID

Sono in capo al concessionario gli adempimenti relativi ai protocolli di sicurezza da applicare. Nelle more dell'approvazione delle linee guida ministeriali, l'Amministrazione si riserva di esonerare il concessionario dal pagamento di n. 1 mensilità del canone qualora gli adeguamenti apportati alla struttura appaiano eccessivamente onerosi.

Si richiama in particolare l'osservanza di quanto previsto nel decreto del 3 agosto 2020 con il quale è stato approvato il "Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia" stabilendo:

a) Gruppi e sezioni stabili

I gruppi e le sezioni dovranno essere organizzati in modo da risultare identificabili, assegnando a ogni gruppo educatori, docenti e collaboratori, per semplificare l'adozione delle misure di contenimento ed eventuali casi di contagio, quindi limitarne l'impatto su tutta la comunità scolastica;

b) Organizzazione degli spazi

L'organizzazione degli spazi prevede superfici sistemate secondo le esigenze della fascia di età interessata, pure tramite una differente disposizione degli arredi, affinché si possano realizzare le esperienze quotidianamente proposte, nel rispetto del principio di non intersezione tra gruppi diversi, impiegando materiale ludico-didattico, oggetti e giocattoli assegnati in modo esclusivo a specifici gruppi/sezioni. Il documento prevede la valorizzazione degli spazi esterni e degli altri disponibili, che potranno essere "riconvertiti" per ospitare stabilmente gruppi di relazione e gioco.

c) Organico

Nella finalità di assicurare lo svolgimento in sicurezza dei servizi educativi i sottoscrittori del documento, ognuno per il proprio ambito di competenze in materia di Sistema integrato 0-6, si sono impegnati:

- a riscontrare la possibilità di individuare ulteriori figure professionali,
- a prevedere eventuali deroghe per le sostituzioni,
- ad assegnare dotazioni organiche aggiuntive nei limiti delle risorse disponibili.

d) Formazione ed informazione specifica al personale

E' prevista la formazione ed informazione specifica del personale, anche nella modalità a distanza, in materia di procedure organizzative interne per il contenimento del virus, come anche per l'adozione delle adeguate condotte igienico-sanitarie.

e) Accessi delle persone ai luoghi scolastici

Il documento prevede le seguenti misure:

- l'organizzazione dell'accoglienza, compatibilmente con gli spazi a disposizione, all'esterno,
- la predisposizione di punti di ingresso e uscita differenziati,
- che un solo genitore potrà accompagnare i bambini,
- il generale rispetto delle regole ordinarie di prevenzione dal contagio,
- l'impiego della mascherina durante tutta la permanenza all'interno della struttura,
- la tenuta di un registro delle persone che accedono alla struttura,
- la non necessità della rilevazione della temperatura corporea all'ingresso per i più piccoli,
- la non necessità di indossare la mascherina per i bambini di età inferiore a 6 anni,
- l'impiego dei dispositivi di protezione individuali per tutto il personale;
- **per accedere ai locali bambini e personale non dovranno avere sintomatologia respiratoria o temperatura corporea oltre i 37.5°C, non dovranno essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni, né a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.**

L'aggiudicatario ha la piena responsabilità nell'applicare, rispettare e far rispettare tutti i protocolli previsti dalle linee guida nazionali e ordinanze regionali volte alla prevenzione del contagio da covid-19;

Articolo 19. Controlli di qualità' del servizio

L'A.C. intende monitorare la conduzione per verificare i risultati conseguiti, tenuto conto della delicatezza dei compiti assegnati. A questo proposito si individueranno specifici indicatori, inerenti il livello di raggiungimento degli obiettivi collettivi e individuali stabiliti in sede di programmazione delle attività del servizio, capaci di rappresentare qualità ed efficacia dell'azione proposta. Oltre agli obiettivi eminentemente legati alla natura pedagogica del servizio si rileveranno elementi riguardanti:

- ♣ la continuità del servizio (sostituzioni assenze, garanzia delle figure di riferimento nella continuità educativa);
- ♣ il rispetto degli orari di servizio concordati;
- ♣ la sicurezza e cura del bambino;
- ♣ la collaborazione con gli altri servizi educativi;
- ♣ l'interazione con i bambini (attività svolte, osservazioni, verifiche);
- ♣ la collaborazione con le famiglie;
- ♣ il servizio di refezione;
- ♣ la pulizia e cura e riordino del materiale e dei locali dati in dotazione;
- ♣ l'adeguatezza del materiale didattico e di consumo utilizzato;

♣ il numero degli utenti e le ore totali di fruizione del servizio.

Il Concessionario deve essere dotato di un sistema di autovalutazione interno sullo svolgimento e qualità dei servizi offerti, da esplicitarsi nell'offerta. I risultati di detto controllo vengono inviati, a richiesta, al Concedente, che può anche chiedere l'integrazione degli stessi con altri dati.

Articolo 20. Diritto di controllo da parte dell'amministrazione comunale

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di verificare, in qualsiasi momento, l'andamento del servizio. Gli organismi preposti al controllo sono:

i competenti servizi dell'A.T.S e l'ufficio Servizi Sociali.

Le modalità di controllo da parte dei Servizi Sociali si esplicano a mezzo:

- a. di sopralluoghi intesi a verificare la rispondenza del servizio alle norme del capitolato;
- b. di verifica del rispetto delle norme amministrative che prevedono: assicurazioni, oneri contributivi, dichiarazioni e certificazioni richieste dal presente capitolato;

Articolo 21. Inadempienze e penalità

L'inosservanza degli obblighi contrattuali viene contestata dagli uffici e notificata al Concessionario, con lettera indicante i rilievi accertati. Il Concessionario dovrà produrre le sue deduzioni entro dieci giorni dalla data di notifica, mentre trascorsi inutilmente tale termine si intenderà riconosciuta l'inadempienza e saranno applicate le penalità previste dal presente articolo. In ogni caso, previo esame delle deduzioni del Concessionario, si deciderà insindacabilmente sull'applicazione delle penalità e sul loro ammontare. Fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno e quanto disposto nel presente Capitolato in materia di risoluzione del contratto, nel caso in cui le giustificazioni addotte non fossero ritenute accoglibili o in caso di mancata risposta o di mancato arrivo nel termine indicato, l'Amministrazione comunale si riserva l'applicazione delle seguenti penali:

1. per mancato rispetto degli standard educativi, organizzativi e gestionali previsti dalla normativa regionale e comunale, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento: la sanzione potrà arrivare fino a Euro 1000,00 per ogni contestazione, in relazione alla gravità dell'inadempimento;

2. per negligenza constatata del Concessionario in conseguenza della quale si sia creata una situazione di pericolo, anche potenziale, per i minori accolti nel servizio, e salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento: la sanzione potrà arrivare fino a Euro 5.000,00 per ogni contestazione, in relazione alla gravità dell'inadempimento. Si riportano di seguito a mero titolo esemplificativo alcuni casi:

a. per comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio: da Euro 100,00 ad Euro 1.000,00 per ogni singolo episodio, in base alla gravità dello stesso e salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento. Qualora il comportamento scorretto perduri o sia rilevato per più di due volte, si dovrà procedere alla sostituzione del personale interessato;

b. da € 500,00 a € 1.000,00 in caso di mancato rispetto del menu approvato dalla competente ASL o mancato rispetto del numero delle pietanze previste e di quanto proposto in sede di offerta;

c. da € 500,00 a € 5.000,00 in caso di carenze nella conservazione /stoccaggio delle derrate alimentari che ne alterino la qualità e/o per mancato rispetto di norme igienico-sanitarie o di norme di qualsiasi altro genere attinenti il servizio;

Le inadempienze sopra descritte non precludono il diritto dell'Amministrazione Contraente di sanzionare eventuali casi non espressamente previsti ma, comunque, rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio, alla tutela della salute e della sicurezza degli utenti, al decoro ed all'immagine dell'Amministrazione Contraente, commisurate alla gravità, recidività ed entità dei disservizi riscontrati.

L'applicazione delle penali non solleva in alcun modo l'Impresa Concessionaria dall'obbligo di procedere all'eliminazione degli inconvenienti rilevati e non impedisce l'applicazione delle norme relative alla risoluzione contrattuale.

Resta ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno subito dall'Amministrazione nel caso di inadempienze gravi, ovvero molteplici gravi recidive. L'Amministrazione Contraente ha la facoltà di risolvere il contratto, previa notificazione all'Impresa concessionaria con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi incluso il maggior danno.

Articolo 22. Controversie e risoluzione del contratto – foro competente

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti nell'applicazione del contratto è competente il Foro di Oristano.

Articolo 23- Risoluzione e recesso del contratto (art. 108 e 109 del D.lgs. 50/2016)

1. Il Comune ha la facoltà di risolvere il contratto di concessione, trattenendo la cauzione definitiva quale penale, nei casi previsti dalla legislazione vigente, nei casi previsti dal codice civile, nonché nei seguenti casi:

- a. La ditta sia in stato di fallimento, liquidazione, di cessione di attività, di concordato preventivo e di qualsiasi altra condizione equivalente;
- b. Ripetute e gravi inosservanze di norme legislative e regolamenti in materia di sicurezza, di inquinamento atmosferico o idrico e prevenzione infortuni;
- c. Gravi e reiterate violazioni delle clausole contrattuali che compromettono la regolarità del servizio, nonché il rapporto di fiducia tra il comune e il concessionario;
- d. Mancato rispetto di quanto previsto dal progetto tecnico presentato dall'appaltatore in sede di offerta;
- e. Cessione diretta ovvero indiretta del contratto o subappalto;
- f. Grave negligenza o frode della ditta. La ditta sarà considerata gravemente negligente qualora cumulasse, nel corso della durata del contratto, penali per un importo pari o superiore al 10% dell'importo contrattuale; in questo caso le parti ritengono di comune accordo che tale inadempienza costituisca presupposto per l'applicabilità dell'articolo 1456 del codice civile;
- g. Ritardo ingiustificato nell'esecuzione degli interventi, tali da pregiudicare in maniera sostanziale il raggiungimento degli obiettivi che l'ente appaltante vuole ottenere con la presente concessione.

2. Il Comune, in relazione a quanto sopra esposto alle lettere c, d, e, g, fisserà un termine massimo di 10 (dieci) giorni entro cui l'appaltatore dovrà adempiere, decorso inutilmente il quale potrà provvedere a dichiarare risolto il contratto per colpa della controparte, applicando il pregiudizio economico derivante dall'ente appaltante per il danno subito.

3. La risoluzione del contratto viene disposta con provvedimento dello stesso organo che ha approvato l'aggiudicazione del contratto stesso. Della emissione di tale provvedimento è data comunicazione all'affidatario con notificazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

4. E' fatta salva altresì la facoltà del concessionario di recedere ai sensi del Codice Civile, dando un preavviso di dodici mesi a mezzo raccomandata. Detta facoltà non è riconosciuta nei primi 2 anni della concessione. In caso di recesso che non rispetti le suddette modalità il concessionario sarà tenuto a corrispondere una penale pari a € 10.000,00 da intendersi indicizzate, per ciascun anno mancante alla scadenza naturale della concessione, entro trenta giorni dalla richiesta dell'Amministrazione. Sarà in ogni caso fatta salva per il Comune ogni azione di rivalsa per la rifusione dei danni derivanti dal recesso rivalendosi sulla cauzione prestata sino alla concorrenza del danno.

Articolo 24 - Danni a persone e cose - copertura assicurativa

1. L'Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità per eventuali danni che possono derivare agli operatori o che questi possono causare agli utenti, alle loro cose e a terzi, anche a seguito d'irregolarità o carenza delle prestazioni. Il soggetto concessionario risponde direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nella esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o compensi da parte del Comune per tutta la durata contrattuale.

2. In relazione a quanto sopra, essa dovrà stipulare e mantenere operante, per tutta la durata del contratto, una polizza assicurativa di copertura rischi per gli utenti, i dipendenti, i volontari e altri soggetti terzi e polizza assicurativa dei locali, impianti e attrezzature messi a disposizione del Concessionario, aventi i seguenti massimali:

Polizza R.C.T. responsabilità civile in ordine alle attività oggetto della concessione e dei servizi prestati agli utenti esterni nonché a terzi, con massimale per sinistro, per persona e per danni a cose non inferiore a € 1.500.000,00;

Polizza R.C. verso i prestatori di lavoro, dipendente o volontario, con massimale per sinistro e persona non inferiore a € 1.500.000,00;

Polizza assicurativa dei locali, impianti e attrezzature messi a disposizione dall'Ente contro i danni da rischi per incendi, esplosioni, scoppi con rischio locativo anche derivanti da dolo e/o colpa grave del proprio personale. Ai fini della polizza, il valore dei locali, impianti ed attrezzature affidati dall'Ente all'appaltatore viene stabilito in euro 3.000.000,00.

3. Il soggetto aggiudicatario dovrà stipulare le polizze assicurative con primario istituto assicurativo a copertura del rischio. Copia conforme della polizza sottoscritta dovrà essere consegnata all'Ente prima della data fissata per l'attivazione del servizio.

4. L'esistenza di tale polizza non esonera, in ogni caso, l'affidatario del servizio dalle proprie responsabilità, avendo l'esclusiva funzione di ulteriore garanzia.

Articolo 25. Trattamento dei dati personali

I dati inerenti i soggetti fruitori del servizio oggetto del presente contratto sono individuati come "dati personali", ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e sono pertanto soggetti alla disciplina di tutela in esso definita. In relazione al trattamento dei dati personali dei soggetti utenti del servizio il concessionario adotta le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transazioni e delle archiviazioni dei dati stessi. Il concessionario si impegna a fornire al Comune copia del documento programmatico sulle misure di sicurezza da esso eventualmente adottato, in relazione alla gestione dei dati personali per le proprie attività. E' fatto assoluto divieto al concessionario di comunicare i dati personali e sensibili gestiti in relazione al servizio ad altri soggetti pubblici e/o privati, fatto salvo quando tale comunicazione sia prevista sulla base di norme di legge o di regolamento per adempimenti obbligatori (es. comunicazioni di dati a strutture sanitarie in caso di incidenti o infortuni, ecc.). Qualora i dati personali, anche sensibili, inerenti gli utenti del servizio, siano conferiti direttamente dagli stessi al concessionario, questo si impegna a soddisfare gli adempimenti previsti dal regolamento europeo 679/2016 e s.m.i. ;

Il concessionario si impegna a rendere noto entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto, il Titolare ed il Responsabile dei trattamenti dei dati in relazione alla propria attività ed alla propria struttura organizzativa e l'eventuale Responsabile per il trattamento dei dati inerenti lo sviluppo del contratto.

Il Comune di Ghilarza tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce ad essi la necessaria protezione da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione.

Articolo 26. Stipula del contratto

1. In relazione al contenuto del contratto, che verrà stipulato in forma pubblica amministrativa, sono individuati i seguenti obblighi del concessionario:

- a) Assunzione in proprio dell'onere di adozione di tutte le misure volte a garantire che il servizio pubblico oggetto della presente concessione avvenga nel pieno rispetto della normativa in vigore;
- b) Rispetto delle tariffe e corrispettivi stabiliti in sede di gara;
- c) Riconoscimento nei confronti del Comune di Ghilarza del canone di concessione;
- d) Accettazione della superiore vigilanza dell'ente concedente sul funzionamento del servizio;
- e) Esonero per il Comune di Ghilarza da ogni e qualsiasi azione che possa essergli intentata da terzi o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali e per trascuratezza o per colpa nell'adempimento dei medesimi;
- f) Assunzione di ogni responsabilità, verso l'Amministrazione, del buon andamento di tutti i servizi assunti e della disciplina e della correttezza del personale impiegato;
- g) Assunzione di ogni responsabilità civile e penale dei danni prodotti a terzi dal personale impiegato nell'espletamento del servizio;
- h) Assunzione di tutte le cautele necessarie a garanzia della tutela della sicurezza e dell'incolumità del personale e verso terzi, ospiti inclusi. Ogni e qualsiasi responsabilità riferita a danni e infortuni

ricadrà pertanto sulla ditta affidataria, restando salvo da ogni coinvolgimento il Comune, salvo accertamento di dolo;

i) Assunzione dell'impegno ad applicare senza riserva e a fare osservare a tutti i dipendenti e coadiutori il contenuto del presente capitolato, delle norme contrattuali e legislative nonché dei regolamentari vigenti, sia igienico – sanitari che giuridici - amministrativi, e di prevenzione infortuni e rapporti di lavori ed ogni altra prescrizione attinente il servizio svolto.

2. La controprestazione del concessionario è costituita dal diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio dato in concessione;

3. La stipulazione del contratto col concessionario avverrà decorsi non meno di 35 (trentacinque) giorni dalla data dell'ultima delle comunicazioni, alla ditta aggiudicataria e ai contro interessati, del provvedimento di aggiudicazione.

Il Comune può esercitare la facoltà di consegna anticipata dell'appalto e quindi richiedere, nelle more di stipula del contratto, l'inizio delle attività e dei servizi ricompresi nell'appalto di che trattasi (da cui decorreranno tutti i termini essenziali previsti nel capitolato) previa produzione della cauzione definitiva, che il soggetto affidatario si obbliga ad effettuare per ottemperare alla esecuzione anticipata, della polizza assicurativa di cui all'art. 24 del presente capitolato nonché aver completato positivamente la pratica DUAP per l'avvio dell'attività.

4. Faranno parte integrante del contratto:

- il presente Capitolato di concessione;
- l'offerta presentata dalla ditta in sede di gara;
- il bando/disciplinare di gara

5. Tutte le spese connesse e conseguenti al contratto, relative a spese per bolli, registrazione, diritti di rogito e ogni altra spesa accessoria, restano accollati all'appaltatore. Se l'appaltatore non fornirà la documentazione richiesta a comprova delle dichiarazioni prodotte in sede di gara entro i termini di legge o non sottoscrive il contratto nel termine indicato nella lettera con la quale gli si comunica l'avvenuta aggiudicazione e non concorrono giusti motivi, tali da essere valutati validi per una stipula tardiva, l'Amministrazione procederà all'aggiudicazione a favore del concorrente che segue in graduatoria

Articolo 27. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, il Comune di Ghilarza estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con delibera G.C. n. 191 del 20.12.2013, a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione.

2. Pertanto l'appaltatore si impegna a far rispettare ai propri collaboratori tutte le disposizioni, in quanto compatibili con la propria posizione contrattuale, contenute nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con il citato D.P.R. n. 62/2013, nonché a rispettare il codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato dal Comune di Ghilarza.

Articolo 28. Osservanza delle disposizioni di legge - rinvio

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel bando , nel disciplinare di gara e nel presente Capitolato speciale d'oneri si applicano:

- D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i ove applicabile o nei casi espressamente richiamati;
- L. 241/1990 e s.m.i.;
- norme del Codice Civile in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

DOTT.SSA Giovanna Puligheddu